

CAMERA DEI DEPUTATI

N.313

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE
che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno
completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari (313)

(articoli 1, comma 3, e 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96)

Trasmesso alla Presidenza il 27 dicembre 2010

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/6/CE
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 20 FEBBRAIO 2008 CHE
MODIFICA LA DIRETTIVA 97/67/CE PER QUANTO RIGUARDA IL PIENO
COMPLETAMENTO DEL MERCATO INTERNO DEI SERVIZI POSTALI COMUNITARI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Vista la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002 che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità;

Vista la direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008 che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;

Visto l'articolo 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96, recante delega al Governo per l'attuazione della menzionata direttiva 2008/6/CE;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del... ;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del... ;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;



EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Modifiche al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera b) la parola "*pubblica*" è soppressa;
- b) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "*c) "punti di accesso": ubicazioni fisiche comprendenti in particolare gli uffici postali e le cassette postali messe a disposizione del pubblico, o sulla via pubblica o nei locali del fornitore del servizio universale o dei fornitori dei servizi postali dove gli invii postali possono essere depositati dai mittenti nella rete postale;*";
- c) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "*d) "raccolta": l'operazione di raccolta degli invii postali da parte di un fornitore di servizi postali;*";
- d) la lettera f) è sostituita dalla seguente: "*f) "invio postale": l'invio, nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna dal fornitore di servizi postali; si tratta, oltre agli invii di corrispondenza, di libri, cataloghi, giornali, periodici e similari nonché di pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale;*";
- e) alla lettera h), le parole da: "*definito*" a: "*lettera p)*," sono soppresse;
- f) la lettera o) è sostituita dalla seguente: "*o) "fornitore del servizio universale": il fornitore di un servizio postale, pubblico o privato, che fornisce un servizio postale universale sul territorio nazionale e la cui identità è stata notificata alla Commissione;*";
- g) la lettera p) è abrogata;
- h) la lettera q) è sostituita dalla seguente: "*q) "autorizzazioni": ogni titolo abilitativo che stabilisce i diritti e gli obblighi specifici nel settore postale e che consente alle imprese di fornire servizi postali e, se del caso, creare ovvero gestire le proprie reti per la fornitura di tali servizi, sotto forma di "autorizzazione generale" oppure di "licenza individuale", definite come segue:*
 - 1) "*autorizzazione generale*": ogni autorizzazione che non richiede al fornitore di un servizio postale interessato di ottenere una esplicita decisione da parte dell'amministrazione competente prima dell'esercizio dei diritti derivanti dall'autorizzazione, indipendentemente dal fatto che questa sia regolata da una "*licenza per categoria*" o da norme di legge generali e che sia prevista o meno per essa una procedura di registrazione o di dichiarazione;
 - 2) "*licenza individuale*": ogni autorizzazione concessa dall'amministrazione competente, la quale conferisce diritti specifici ad un fornitore di servizi postali ovvero che assoggetta le operazioni di tale impresa ad obblighi specifici che integrano l'autorizzazione generale,



qualora detto fornitore non possa esercitare i diritti di cui trattasi in assenza di previa decisione dell'amministrazione competente;";

- i) la lettera u) è sostituita dalla seguente: "u) *"esigenze essenziali"*: i motivi di interesse generale e di natura non economica che possono portare ad imporre condizioni in materia di fornitura di servizi postali, quali la riservatezza della corrispondenza, la sicurezza del funzionamento della rete in materia di trasporto di sostanze pericolose, il rispetto delle condizioni di lavoro e dei sistemi di sicurezza sociale previsti dalla legge, dai regolamenti o dalle disposizioni amministrative ovvero dagli accordi collettivi negoziati tra le parti sociali nazionali in conformità al diritto comunitario e nazionale e, nei casi in cui sia giustificato, la protezione dei dati, la tutela dell'ambiente e l'assetto territoriale; la protezione dei dati può comprendere la protezione dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o conservate, nonché la tutela della vita privata;";

l) dopo la lettera u), sono aggiunte le seguenti:

"u-bis) *"fornitore di un servizio postale"*: l'impresa che fornisce uno o più servizi postali;

u-ter) *"invii di posta massiva"*: invii non raccomandati o assicurati diversi dalla pubblicità diretta per corrispondenza consegnati in grandi quantità ai fornitori di servizi postali presso i punti di accesso individuati dai fornitori stessi;

u-quater) *"Autorità nazionale di regolamentazione"*: l'organismo designato a svolgere le funzioni di regolamentazione del settore postale di cui alla direttiva 2008/6/CE, di seguito anche *"autorità di regolamentazione"*;

u-quinquies) *"servizi forniti a tariffa unitaria"*: servizi postali la cui tariffa è fissata per invii postali singoli."

2. L'articolo 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è sostituito dal seguente:

"Art. 2

(Autorità nazionale di regolamentazione)

1. *E' istituita l'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale, di seguito "Agenzia", la quale è designata autorità nazionale di regolamentazione per il settore postale ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 97/67/CEE e successive modificazioni.*

2. *L'Agenzia è soggetto giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente rispetto agli operatori del settore postale.*

3. *L'Agenzia opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di trasparenza e di economicità. Per quanto non previsto dal presente articolo, all'Agenzia si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.*

4. *L'Agenzia svolge, con indipendenza di valutazione e di giudizio, le seguenti funzioni:*

a) *regolazione dei mercati postali;*

b) *partecipazione ai lavori e alle attività dell'Unione europea e internazionali entro i limiti delle competenze di attribuzione;*

c) *adozione di provvedimenti regolatori in materia di qualità e caratteristiche del servizio postale universale di cui al successivo articolo 12, anche con riferimento alla determinazione dei criteri di ragionevolezza funzionali alla individuazione dei punti del territorio nazionale necessari a garantire una regolare ed omogenea fornitura del servizio;*



- d) adozione di provvedimenti regolatori in materia di accesso alla rete postale e relativi servizi, determinazione delle tariffe dei settori regolamentati e promozione della concorrenza nei mercati postali;
- e) svolgimento, anche attraverso soggetti terzi, dell'attività di monitoraggio, controllo e verifica del rispetto di standard di qualità del servizio postale universale;
- f) vigilanza - anche avvalendosi degli organi territoriali del Ministero dello sviluppo economico - sull'assolvimento degli obblighi a carico del fornitore del servizio universale e su quelli derivanti da licenze ed autorizzazioni, con particolare riferimento alle condizioni generali della fornitura dei servizi postali;
- g) analisi e monitoraggio dei mercati postali, con particolare riferimento ai prezzi dei servizi, anche mediante l'istituzione di un apposito osservatorio.

5. L'Agenzia è dotata di potere sanzionatorio, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 21, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza anche parziale da parte dei soggetti esercenti i servizi postali alle richieste di informazioni, o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri.

6. Sono trasferite all'Agenzia le funzioni di cui al comma 4, attualmente svolte dal Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la regolamentazione del settore postale, di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali. Il personale trasferito non potrà superare l'80 per cento della consistenza del personale assegnato alla data del 31 dicembre 2010 presso la stessa direzione generale.

7. Con separati regolamenti, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, si provvede alla:

- a) definizione dell'assetto organizzativo dell'Agenzia, in conformità ai principi di cui al decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con particolare riferimento alla distinzione tra i poteri e le funzioni del Ministro dello sviluppo economico e la funzione di regolamentazione affidata all'Agenzia, e all'adozione dello statuto, in cui è definito il ruolo organico dell'Agenzia, nel limite di 60 unità, e delle risorse finanziarie di cui al comma 9, e sono disciplinate le competenze degli organi di direzione dell'Agenzia;
- b) definizione delle modalità di trasferimento del personale di cui al comma 6 da inquadrare nell'organico dell'Agenzia, per il quale continua ad applicarsi la contrattazione collettiva del comparto di provenienza, nonché delle risorse strumentali di cui al medesimo comma 6;
- c) ricognizione delle attribuzioni che restano nella competenza del Ministero dello sviluppo economico e conseguente modifica del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, ai fini della corrispondente riduzione della dotazione organica del Ministero dello sviluppo economico e della soppressione delle strutture interessate al passaggio di competenze all'Agenzia;
- d) adozione del regolamento di amministrazione e contabilità nel rispetto dei principi di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196.

8. Al personale di cui ai commi 6 e 7, lettera b), che accede al ruolo organico dell'Agenzia sono riconosciuti collocazione professionale equivalente a quella ricoperta nel precedente rapporto di lavoro.

9. Agli oneri derivanti dal funzionamento dell'Agenzia si provvede:



- a) mediante apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, al quale confluiscono le risorse di cui al comma 6;
- b) mediante un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, versato dai soggetti esercenti il servizio stesso, al netto dell'onere relativo al servizio universale e dei proventi per i servizi affidati in via esclusiva, di cui all'articolo 4. Il contributo è versato entro il 31 luglio di ogni anno. Le relative somme affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia.

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui alla lettera b) del comma 7, è stabilito l'ammontare delle risorse di cui alla lettera a) del comma 9, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la regolamentazione del settore postale, sono conseguentemente rideterminate le relative dotazioni finanziarie del Ministero dello sviluppo economico e sono stabilite le modalità di versamento al bilancio dell'Agenzia del contributo di cui alla lettera b) del comma 9.

11. Dall'attuazione del presente articolo e dei regolamenti di cui al comma 7 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".

3. L'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è sostituito dal seguente:

*"Art. 3
(Servizio universale)*

1. E' assicurata la fornitura del servizio universale e delle prestazioni in esso ricomprese, di qualità determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane, a prezzi accessibili all'utenza.

2. Il servizio universale, incluso quello transfrontaliero, comprende:

- a) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg;
- b) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg;
- c) i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati.

3. Le dimensioni minime e massime degli invii postali considerati sono quelle fissate nelle disposizioni pertinenti adottate dall'Unione postale universale.

4. A decorrere dal 1° giugno 2012, la pubblicità diretta per corrispondenza è esclusa dall'ambito del servizio universale.

5. Il servizio universale è caratterizzato come segue:

- a) la qualità è definita nell'ambito di ciascun servizio e trova riferimento nella normativa europea;
- b) il servizio è prestato in via continuativa per tutta la durata dell'anno;
- c) la dizione "tutti i punti del territorio nazionale" trova specificazione, secondo criteri di ragionevolezza, attraverso l'attivazione di un congruo numero di punti di accesso, al fine di tenere conto delle esigenze dell'utenza. Detti criteri sono individuati con provvedimento dell'autorità di regolamentazione;
- d) la determinazione del "prezzo accessibile" deve prevedere l'orientamento ai costi in riferimento ad un'efficiente gestione aziendale.



6. Il fornitore del servizio universale garantisce per almeno 5 giorni a settimana:

- a) una raccolta;
- b) una distribuzione al domicilio di ogni persona fisica o giuridica o, in via di deroga, alle condizioni stabilite dall'autorità di regolamentazione in installazioni appropriate.

7. È fatta salva la fornitura a giorni alterni, che è autorizzata dall'autorità di regolamentazione, in presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica in ambiti territoriali con una densità inferiore a 200 abitanti /kmq e comunque fino ad un massimo di un ottavo della popolazione nazionale. Ogni circostanza eccezionale ovvero ogni deroga concessa dall'autorità di regolamentazione ai sensi del presente comma è comunicata alla Commissione europea.

8. Il servizio universale risponde alle seguenti necessità:

- a) offrire un servizio tale da garantire il rispetto delle esigenze essenziali;
- b) offrire agli utenti, in condizioni analoghe, un trattamento identico;
- c) fornire un servizio senza discriminazioni, soprattutto di ordine politico, religioso o ideologico;
- d) fornire un servizio ininterrotto, salvo casi di forza maggiore;
- e) evolvere in funzione del contesto tecnico, economico e sociale, nonché delle esigenze dell'utenza.

9. Restano impregiudicate le misure che le competenti autorità adottano per motivi di interesse pubblico riconosciuti nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, segnatamente agli articoli 36 e 52, e che riguardano in particolare la moralità pubblica, la pubblica sicurezza, comprese le indagini criminali, e l'ordine pubblico.

10. Il fornitore del servizio universale è tenuto a informare gli utenti nonché i fornitori di servizi postali circa le caratteristiche del servizio universale offerto, in particolare per quanto riguarda le condizioni generali di accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualità. L'informativa, avente ad oggetto notizie precise ed aggiornate, ha cadenza regolare e, comunque, almeno annuale. L'informativa avviene a mezzo di adeguata pubblicazione. L'autorità di regolamentazione comunica alla Commissione europea le modalità con cui sono rese disponibili le informazioni di cui al presente comma.

11. Il fornitore del servizio universale è designato nel rispetto del principio di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. La designazione è effettuata sulla base dell'analisi dei costi del servizio universale nonché dei seguenti criteri:

- a) garanzia della continuità della fornitura del servizio universale in considerazione del ruolo da questo svolto nella coesione economica e sociale;
- b) redditività degli investimenti;
- c) struttura organizzativa dell'impresa;
- d) stato economico dell'impresa nell'ultimo triennio;
- e) esperienza di settore;
- f) eventuali pregressi rapporti con la pubblica amministrazione nel settore specifico, con esito positivo.

12. L'onere per la fornitura del servizio universale è finanziato:

- a) attraverso trasferimenti posti a carico del bilancio dello Stato. Gli importi dei trasferimenti sono quantificati nel contratto di programma fra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio universale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- b) attraverso il fondo di compensazione di cui all'articolo 10 del presente decreto.

13. Il calcolo del costo netto del servizio universale è effettuato nel rispetto degli orientamenti di cui all'allegato I della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre



1997, inserito dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008. ”.

4. L'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è sostituito dal seguente:

*“Art. 4
(Atti giudiziari)*

1. Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale:
a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e successive modificazioni;

b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”.

5. All'articolo 5 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: “*licenza individuale*”, sono aggiunte le seguenti: “*da parte del Ministero dello sviluppo economico.*”;

b) al comma 2, dopo le parole: “*servizi in questione*” sono aggiunte le seguenti: “*ovvero a obblighi di contribuzione finanziaria ai meccanismi di condivisione dei costi di cui all'articolo 10 del presente decreto.*”;

c) al comma 4, sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole: “*regolamento del Ministro delle comunicazioni, da emanarsi entro novanta giorni*” sono sostituite dalle seguenti “*provvedimento dell'autorità di regolamentazione da emanarsi entro centottanta giorni*”;

2) dopo le parole: “*gli obblighi a carico dei titolari delle licenze stesse,*” sono inserite le seguenti: “*compresi gli obblighi in materia di condizioni di lavoro di cui all'articolo 18-bis,*”.

6. All'articolo 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: “*dell'autorità di regolamentazione*” sono sostituite dalle parole: “*del Ministero dello sviluppo economico*”;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. Il rilascio dell'autorizzazione generale, anche per il fornitore del servizio universale, tenuto conto della situazione del mercato e dell'organizzazione dei servizi postali, può essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo anche alla qualità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi in questione, ovvero a obblighi di contribuzione finanziaria ai meccanismi di condivisione dei costi di cui all'articolo 10 del presente decreto. Detti obblighi sono determinati con provvedimento dell'autorità di regolamentazione.”;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Con provvedimento dell'autorità di regolamentazione, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i casi in cui l'attività può essere avviata contestualmente all'invio al Ministero dello sviluppo economico, mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, della segnalazione certificata



di inizio attività e i casi nei quali l'attività può avere inizio dopo quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, salvo che sia comunicato il diniego da parte del Ministero; in caso di richiesta di chiarimenti o di documenti, il predetto termine è sospeso fino alla ricezione di questi ultimi. L'atto di assenso, se illegittimamente formato, è annullato, salvo che l'interessato provveda, ove possibile, a sanare il vizio entro il termine assegnatogli."

d) al comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) le parole: *"Con il regolamento"* sono sostituite dalle seguenti: *"Con il provvedimento"*;
- 2) dopo le parole: *"autorizzazione generale,"*, sono inserite le seguenti: *"compresi gli obblighi in materia di condizioni di lavoro di cui all'articolo 18-bis,"*.

7. All'articolo 7 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modifiche:

1. Il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il fornitore del servizio universale è tenuto ad istituire la separazione contabile sulla base di principi di contabilità dei costi applicati coerentemente e obiettivamente giustificabili, distinguendo chiaramente tra i singoli servizi ed i prodotti che fanno parte del servizio universale e quelli che ne sono esclusi."

2. Al comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'alinea, le parole: *"riservati e non riservati"* sono soppresse;
- b) alla lettera a) la parola: *"particolare"* è sostituita dalle seguenti: *"o prodotto particolare"*;
- c) alla lettera b), le parole: *"particolare servizio"* sono sostituite dalle seguenti: *"servizio o prodotto particolare"*;
- d) alla lettera b), numero 3), la parola: *"riservati"* è sostituita dalla seguente *"universali"*;
- e) alla lettera b), è inserito il seguente numero:
"3-bis) I costi comuni necessari per la prestazione di servizi universali e di servizi non universali sono imputati in modo appropriato; ai servizi universali e ai servizi non universali devono essere applicati gli stessi fattori di costo."

3. Al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: *"La conformità del sistema di separazione contabile è verificata da un organismo competente indipendente dal fornitore del servizio universale ed incaricato di certificare il bilancio del fornitore del servizio universale."*

4. Dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. L'autorità di regolamentazione può adottare altri sistemi di contabilità dei costi, compatibili con le previsioni di cui al comma 2. Di tale adozione l'autorità informa la Commissione europea prima della relativa applicazione."

3-ter. L'autorità di regolamentazione tiene a disposizione informazioni, sufficientemente dettagliate, circa i sistemi di contabilità dei costi applicati dal fornitore del servizio universale e trasmette dette informazioni alla Commissione europea, su richiesta."

3-quater. Su richiesta dell'autorità di regolamentazione e della Commissione europea, i fornitori di servizi postali mettono a disposizione, in via riservata, le informazioni dettagliate in materia di contabilità risultanti dai sistemi di cui al presente articolo."

3-quinq. I fornitori di servizi postali che contribuiscono al fondo di compensazione di cui all'articolo 10 del presente decreto assicurano la separazione della contabilità al fine di garantire il funzionamento del fondo stesso."



8. All'articolo 10 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

- 1) le parole da: *"e nella misura"* fino a: *"non procurano al"* sono sostituite dalle seguenti: *"in cui il"*;
- 2) dopo le parole: *"predetto servizio"* sono inserite le seguenti: *"non ricava dalla fornitura del servizio universale"*;
- 3) dopo le parole: *"entrate"* sono inserite le seguenti: *" , derivanti dalla fornitura del servizio universale, "*;

b) al comma 2, dopo le parole: *"licenza individuale"*, sono inserite le seguenti: *"e di autorizzazione generale"*;

c) al comma 3, le parole: da *"- con riferimento"* fino alla fine del comma sono soppresse.

9. All'articolo 11 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, le parole: da *"delle comunicazioni"* a: *"della navigazione e"* sono sostituite dalle seguenti: *"dello sviluppo economico, di concerto, per quanto di rispettiva competenza, con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, "*.

10. All'articolo 13 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modifiche:

a) La rubrica dell'articolo 13 è sostituita dalla seguente: *"Tariffe delle prestazioni rientranti nell'ambito del servizio universale"*;

b) Il comma 1 è abrogato;

c) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le tariffe delle prestazioni rientranti nel servizio universale sono determinate, nella misura massima, dall'autorità di regolamentazione in coerenza con le linee guida approvate dal CIPE, tenuto conto dei costi del servizio e del recupero di efficienza.";

d) Al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) all'alinea, le parole: *"Le tariffe ed i prezzi di cui ai commi 1 e 2"* sono sostituite dalle seguenti: *"Le tariffe di cui al comma 2"*;
- 2) alla lettera b), la parola: *"correlati"* è sostituita dalla seguente: *"correlate"*;
- 3) alla lettera c), la parola: *"fissati"* è sostituita dalla seguente: *"fissate"*;
- 4) alla lettera e), la parola: *"discriminatori"* è sostituita dalla seguente: *"discriminatorie"*;

e) Il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Qualora il fornitore del servizio universale applichi prezzi speciali, ad esempio per servizi prestati ad utenti che esercitano attività commerciali, utenti all'ingrosso o consolidatori postali per utenti diversi, si applicano i principi di trasparenza e non discriminazione per quanto riguarda sia i prezzi sia le condizioni associate. I prezzi, unitamente alle condizioni associate, si applicano sia fra i terzi sia fra i terzi e i fornitori del servizio universale che forniscono servizi equivalenti. Simili prezzi devono inoltre essere disponibili per gli utenti, in particolare singoli utenti e piccole e medie imprese, a condizioni simili.";

f) Dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:

"3-ter. In caso di accordi sulle spese terminali per la posta transfrontaliera intracomunitaria, il fornitore del servizio universale rispetta i seguenti principi:



- a) fissazione delle spese terminali in relazione ai costi di trattamento e di distribuzione della posta transfrontaliera in entrata;
- b) collegamento dei livelli di remunerazione con la qualità di servizio fornita;
- c) garanzia di spese terminali trasparenti e non discriminatorie.”.

11. L'articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è sostituito dal seguente:

*“Art. 14
(Reclami)”*

- 1. Il fornitore del servizio postale è tenuto ad adottare procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti, in particolare in caso di smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto delle norme di qualità del servizio, ivi comprese le procedure per determinare di chi sia la responsabilità, qualora sia coinvolto più di un operatore, nonché le procedure conciliative in sede locale uniformate ai principi comunitari. E' altresì fissato il termine per la trattazione dei reclami medesimi e per la comunicazione del relativo esito all'utente.*
- 2. Nei casi in cui il fornitore del servizio è chiamato a rispondere dei disservizi è previsto un sistema di rimborso o di compensazione.*
- 3. Qualora il reclamo non abbia avuto esito ritenuto soddisfacente, l'interessato può rivolgersi, individualmente o in collegamento con le associazioni nazionali dei consumatori e degli utenti, all'autorità di regolamentazione.*
- 4. E' fatta salva la facoltà di adire l'Autorità giurisdizionale indipendentemente dalla presentazione dei reclami di cui ai commi 1 e 2 ovvero, in alternativa, di attivare meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.*
- 5. Il fornitore del servizio universale e le imprese che forniscono servizi postali pubblicano annualmente informazioni relative al numero dei reclami ed al modo in cui sono stati gestiti, informandone l'autorità di regolamentazione.”.*

12. Dopo l'articolo 14, è inserito il seguente:

*“Art.14-bis
(Informazioni)”*

- 1. I fornitori di servizi postali sono tenuti a comunicare all'autorità di regolamentazione, anche in via riservata, osservando i tempi ed il livello di dettaglio richiesti, tutte le informazioni, anche di carattere finanziario e attinenti alla fornitura del servizio universale, necessarie alle seguenti finalità:*
 - a) assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto nonché nelle decisioni adottate ai sensi del presente decreto;*
 - b) perseguire fini statistici chiaramente definiti.*
- 2. L'autorità di regolamentazione fornisce alla Commissione europea, previa richiesta, informazioni appropriate e pertinenti necessarie all'esecuzione delle sue funzioni.*



3.L'autorità di regolamentazione, qualora ritenga riservate le informazioni di cui al comma 1, ne garantisce la riservatezza del trattamento, in conformità alle regole comunitarie e nazionali in materia di riservatezza degli affari.”.

13. All'articolo 15 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo il comma 2. è aggiunto il seguente:

“2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 10, il fornitore del servizio universale e i soggetti esercenti servizi postali di cui agli articoli 5 e 6 contribuiscono alle spese di funzionamento dell'autorità di regolamentazione mediante il contributo di cui all'articolo 2, comma 9, del presente decreto.”.

14. Dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

*“Articolo 18-bis
(Obblighi in materia di condizioni di lavoro)*

1. I soggetti esercenti i servizi postali di cui agli articoli 3, comma 11, 5 e 6, sono tenuti al rispetto degli obblighi in materia di condizioni di lavoro previsti dalla legislazione nazionale e dalla contrattazione collettiva di lavoro di riferimento.”.

15. L'articolo 19 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è sostituito dal seguente:

*“Art. 19
(Responsabilità)*

1. Agli operatori postali si applicano le norme di diritto civile in materia di responsabilità.”.

16. All'articolo 21 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) le parole: *“e dei servizi riservati”* sono soppresse;

2) le parole: *“da euro cinquemilacentosessantaquattro a euro cinquantunomilaseicentoquarantacinque”* sono sostituite dalle seguenti: *“da euro cinquemila a euro centocinquantamila”*;

b) al comma 2. le parole: *“l'autorità di regolamentazione”* sono sostituite dalle seguenti: *“il Ministero dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità di regolamentazione,”*;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Chiunque espleti il servizio di cui all'articolo 4 del presente decreto, attribuito in via esclusiva al fornitore del servizio universale, è punito con sanzione pecuniaria amministrativa da euro cinquemila a euro centocinquantamila.”.

d) al comma 4, le parole: *“da euro duemilacinquecentottadue a euro venticinquemilaottocentoventidue”* sono sostituite dalle seguenti: *“da euro cinquemila a euro centocinquantamila”*;

e) al comma 5, le parole: *“da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantaquattro”* sono sostituite dalle seguenti: *“da euro cinquemila a euro centocinquantamila”*;

f) al comma 6, le parole: *“da euro millecinquecentoquarantanove a euro quindicimilaquattrocentonovantatre”* sono sostituite dalle seguenti: *“da euro cinquemila a euro centomila”*;

g) al comma 7, le parole: *“da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantaquattro”* sono sostituite dalle seguenti: *“da euro cinquemila a euro centomila”*;

h) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:



"7-bis. Gli operatori postali che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'autorità di regolamentazione sono puniti con sanzione pecuniaria amministrativa da euro mille a euro centocinquantamila.

7-ter. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'autorità di regolazione, impartiti ai sensi del presente decreto, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da euro diecimila a euro centocinquantamila.

7-quater. In caso di reiterate violazioni degli obblighi inerenti alle licenze individuali o alle autorizzazioni generali il Ministero dello sviluppo economico, su proposta dell'autorità di regolamentazione, può disporre, previa diffida, la sospensione ovvero la revoca dell'affidamento del servizio.

7-quinquies. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 3, 7-bis e 7-ter sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'articolo 2, comma 9, lettera a).";

i) al comma 8, le parole: "agli organi del Ministero delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "all'autorità, che può, nell'esercizio di tale potere, avvalersi degli organi territoriali del Ministero dello sviluppo economico, con modalità da stabilire nel regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a).".

17. All'articolo 22 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2:

1) la parola: "fissate" è sostituita dalla seguente: *"predisposte"*;

2) le parole: *"dal Ministro delle comunicazioni"* sono sostituite dalle seguenti: *"dall'autorità di regolamentazione"*.

b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni dell'allegato al presente decreto legislativo derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 97/67/CE si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

2-ter. Le disposizioni di cui al presente decreto prevalgono sulle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno."

18. L'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"Art. 23

(Norme transitorie)

1. Fino alla piena operatività dell'Agenzia di cui all'articolo 2, e comunque non oltre tre mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 10 del medesimo articolo 2, il Ministero dello sviluppo economico continua ad esercitare le funzioni di regolamentazione del settore postale.

2. Sulla base dei criteri di cui al comma 11 dell'articolo 3, il servizio universale è affidato a Poste Italiane S.p.A. per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, rinnovabili per ulteriori cinque anni per non più di due volte. Il rinnovo è subordinato al miglioramento di efficienza di Poste Italiane S.p.A., che il Ministero dello sviluppo economico verifica al termine di ogni periodo di affidamento sulla base di indicatori di efficienza definiti e quantificati con apposito provvedimento.



3. Sino all'entrata in vigore dei provvedimenti dell'autorità di regolamentazione di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 6, comma 2, si applica la disciplina vigente al momento della pubblicazione del presente decreto legislativo.

4. Sino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, si applica la disciplina vigente al momento della pubblicazione del presente decreto legislativo.

5. Nelle more di eventuali modifiche alle disposizioni regolatorie di settore, restano efficaci, purché non incompatibili, le discipline vigenti al momento della pubblicazione del presente decreto."

ART. 2

(Disposizioni di coordinamento)

1. Al comma 2 dell'articolo 211 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) <<invio postale>>: l'invio, nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna dal fornitore di servizi postali; si tratta, oltre agli invii di corrispondenza, di libri, cataloghi, giornali, periodici e similari nonché di pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale;"

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) <<servizi postali>>: servizi che includono la raccolta, lo smistamento il trasporto e la distribuzione degli invii postali;">>.

2. Al codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 119, comma 1, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente: m-bis): "le controversie aventi per oggetto i provvedimenti dell'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego";

b) all'articolo 133, comma 1, dopo la lettera z) è aggiunta la seguente: z-bis): "le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti i rapporti di impiego, adottati dall'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96.".

ART. 3

(Disposizione finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 4

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti d'osservarlo e di farlo osservare.

